



CITTA' di MILAZZO

Segreteria Generale

Ordinanza n. 79 del 31 luglio 2009

IL SINDACO UFFICIALE DI GOVERNO

VISTE le Ordinanze Sindacali:

- n. 56 del 23.06.2009 con la quale è stata prorogata l'Ordinanza n. 49 del 11.06.2009 che disponeva "il divieto temporaneo di balneazione e di accesso all'area sita in Via Spiaggia di Ponente loc. Fossazzo, in posizione antistante la via Rio Rosso, in cui è sita la condotta di scarico di emergenza del depuratore comunale delle acque reflue, oltre quella posta nel raggio di ca. 150 mt. a nord est e a sud dalla stessa, nonché l'interdizione dalla balneazione anche nell'area sita nel medesimo litorale posta tra la loc. medesima e la direttrice condotta sottomarina ubicata a circa 150 mt. a nord est dalla Via Orsa Maggiore", il tutto sino al 10.07.2009;
- n. 67 del 10.07.2009 con la quale è stata prorogata sino al 20.07.2009, l'Ordinanza n. 56 del 23.06.2009 ed esteso il divieto temporaneo di balneazione vigente sino al sito ubicato nel tratto litoraneo di Via Spiaggia di Ponente, posto 200 mt. a nord est dal punto di campionamento 109 "direttrice condotta sottomarina";
- n. 68 del 13.07.2009 con la quale è stato disposto il divieto temporaneo di balneazione sino al 20.07.2009 nel tratto litoraneo di Via Spiaggia di Ponente posto sul versante nord est rispetto al punto di campionamento 109 "direttrice condotta sottomarina", intermedio tra 200 e 400 mt. rispetto al punto medesimo;
- n. 71 del 21.07.2009 con la quale è stato reiterato il divieto temporaneo di balneazione e di accesso all'area sita in Via Spiaggia di Ponente loc. Fossazzo, in posizione antistante la Via Rio Rosso, compresa nel raggio di ca. 150 mt. a nord est e a sud, corrispondente al sito di ubicazione della condotta di scarico di emergenza del presidio depurativo, nonché il divieto temporaneo di balneazione nell'area sita in Via Spiaggia di Ponente posta tra la loc. Fossazzo e il sito ubicato 400 mt. a nord est dal punto di campionamento 109 "direttrice condotta sottomarina", il tutto sino al 31.07.2009;

CONSIDERATO che tali provvedimenti sono stati adottati a causa del mancato funzionamento del presidio depurativo oggetto dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento e che conseguentemente durante il loro svolgimento non è stato possibile procedere all'abbattimento del carico inquinante dei reflui fognari;

CONSIDERATO quindi che l'adozione dei suddetti provvedimenti interdittivi è stata successiva all'accertamento analitico, nelle zone individuate e opportunamente delimitate, della temporanea inidoneità alla balneazione delle acque marine, così come previsto dall'art. 5 lett. b) del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 e s.m.i;

CONSIDERATO che durante tutto il periodo di validità delle predette Ordinanze, in aggiunta all'attività analitica compiuta dagli organi sanitari di controllo sulla qualità delle acque di bal-

neazione, questo Ente ha effettuato, a mezzo di laboratorio privato, una costante ed analoga azione di monitoraggio in tutta la fascia litoranea compresa fra il punto di campionamento 111 "Sayonara" e il punto 107"N'Gonia del Tono";

CONSIDERATO che così come ampiamente comunicato a tutti gli Enti interessati e agli organi istituzionali, in data 17.07.2009, sono state avviate le principali fasi di processo del presidio depurativo e che comunque i restanti lavori verranno conclusi entro il termine contrattuale e cioè entro il 10.08.2009, fermo restando tutti gli ulteriori tempi tecnici necessari per la completa messa a regime dell'impianto;

DATO ATTO che i controlli analitici effettuati dall'A.U.S.L. n. 5 di Messina su campioni prelevati nei giorni 21, 28, 29 e 30 luglio 2009 presso i punti di campionamento 109, 110 e 111, hanno evidenziato la perfetta conformità con i limiti di legge vigenti, come risulta dai referti analitici trasmessi dall'A.R.P.A. DAP di Messina in data 22.07.09 prot. n. 3310 e dall'A.U.S.L. Laboratorio di Sanità Pubblica in data 23.07.09 prot. n. 1022 ed in data 31.07.09 prot. n. 1058;

DATO ATTO che il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 art. 6 prevede che nel caso in cui si verificano due analisi favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella allegata al medesimo disposto normativo, analisi effettuate su due campioni consecutivi prelevati almeno con la frequenza prevista e cioè bimensile (cfr. allegato 1), le acque interessate dai provvedimenti interdittivi potranno essere nuovamente adibite alla balneazione a mezzo di adozione di formale ordinanza sindacale che, previa segnalazione dell'Autorità competente (Ente sanitario di controllo), disponga la revoca dei precedenti provvedimenti interdittivi;

DATO ATTO pertanto che non sussistono più le motivazioni per mantenere in vigore l'Ordinanza n. 71 del 21.07.2009 sulla scorta delle risultanze analitiche dei quattro campionamenti consecutivi effettuati nelle date sopra indicate;

RITENUTO tuttavia fondamentale mantenere il divieto di accesso e di balneazione all'area sita in Via Spiaggia di Ponente loc. Fossazzo, in posizione antistante la Via Rio Rosso, compresa nel raggio di ca. 150 mt. a nord-est e a sud, sito in cui è collocata la condotta di scarico di emergenza del presidio depurativo, unicamente per il fatto che lo scarico possa sempre attivarsi per lo sfioro delle extra portate in presenza di intense precipitazioni meteoriche e quale scarico di emergenza a fronte di eventi assolutamente non prevedibili;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 e s.m.i. e specificatamente l'art. 5 lett. c) che individua nel Sindaco l'autorità preposta alla revoca a mezzo di Ordinanza del provvedimento di divieto temporaneo di balneazione;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 71 del 21.07.2009, salvo per la parte che fissa il divieto di balneazione e di accesso all'area sita in Via Spiaggia di Ponente loc. Fossazzo, in posizione antistante la Via Rio Rosso, compresa nel raggio di ca. 150 mt. a nord-est e a sud, sito in cui è collocata la condotta di scarico di emergenza del presidio depurativo, per la quale il divieto vigerà sino all'adozione di formale e specifico provvedimento di revoca;

DISPONE

l'affissione della presente ordinanza su appositi cartelli posti nell'area interessata dal divieto, nonché la contestuale trasmissione della stessa agli enti/organi di seguito indicati:

- ai Dirigenti del VI e del VII Dipartimento per l'esecuzione degli atti consequenziali;
- al Segretario Comunale e al Comandante della P.M. – Sede;
- alla Provincia Reg. di Messina – 8° Dip. – 2° Ufficio Dirigenziale e alla Polizia Provinciale;
- alla Capitaneria di Porto di Milazzo;
- all'A.R.P.A. D.A.P. di Messina;
- all'Assessorato Regionale della Sanità – Dipartimento Regionale Ispettorato Sanitario
- alla Regione Siciliana – Ass. Territorio e Ambiente – Dip. Territorio ed Ambiente;
- all'A.R.R.A. – 1° Settore Regolazione delle Acque e 7° Servizio - Qualità corpi idrici;
- all'A.U.S.L. n. 5 di Messina – Lab. di Sanità Pubblica e all'Uff. di Igiene Pubblica - Milazzo;
- alla Fenekusa s.c. a r.l.

Dalla Residenza Municipale, li 31.07.2009

IL SINDACO
(Lorenzo Italiano)